

*Motivi e principali argomenti*

I mezzi e i principali argomenti sono analoghi a quelli dedotti nella causa C-429/98 <sup>(1)</sup>; il termine prescritto dalla direttiva è scaduto il 22 settembre 1996.

<sup>(1)</sup> GU L 254 del 30.9.1994, pag. 64.

<sup>(2)</sup> Vedi pagina 23 della presente GU.

**Ricorso del signor Nicolaos Progoulis avverso l'ordinanza emessa il 21 settembre 1998 dalla Prima Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, nella causa T-237/97, Nicolaos Progoulis contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 30 novembre 1998**

(Causa C-431/98 P)

(1999/C 20/40)

Il 30 novembre 1998 il signor Nicolaos Progoulis, con gli avv.ti Konstantinos Admantopoulos e Vassilios Akritidis, del foro di Atene, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Arendt & Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 21 settembre 1998 nella causa T-237/97, Nicolaos Progoulis contro Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. annullare interamente l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 21 settembre 1998 nella causa T-237/97, che dichiara il suo ricorso irricevibile;
2. statuire direttamente sulla controversia riguardante:
  - l'annullamento della decisione della convenuta 13 maggio 1997 recante rigetto del suo reclamo diretto ad ottenere il reinquadramento nel grado B1, secondo scatto, con effetto retroattivo dal 1° marzo 1983 comprese le conseguenze pecuniarie relative al reinquadramento richiesto, calcolate retroattivamente dal 1° marzo 1983, più gli interessi di legge, applicando cumulativamente un tasso annuo del 10 %;
  - la condanna della convenuta a versargli l'importo corrispondente alle conseguenze pecuniarie relative al reinquadramento richiesto, calcolate retroattivamente dal 1° marzo 1983, più gli interessi di legge,

applicando cumulativamente il tasso annuo del 10 %; e

- la condanna della convenuta alle spese del presente giudizio nonché alle spese della causa T-237/97 dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

*Motivi e principali argomenti*

- Errore manifesto di diritto commesso dal Tribunale in quanto esso equipara la presente causa alla causa T-16/97, Chauvin/Commissione: il ricorrente ha dedotto come fatto nuovo e sostanziale la divulgazione nella causa T-17/95, Alexopoulou/Commissione, dell'informazione che la convenuta perseguiva una politica restrittiva in materia di (re)inquadramenti dopo il 1° settembre 1983, anche per i dipendenti assunti anteriormente a tale data. Egli non ha mai sostenuto che la convenuta si è rifiutata di applicargli la decisione 1° settembre 1983, come modificata a seguito della sentenza Alexopoulou, al fine di esaminare in modo soggettivo le sue qualifiche «eccezionali», come è avvenuto nella causa Chauvin.

- Difetto di motivazione sufficiente.

**Ricorso del Consiglio dell'Unione europea avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) 30 settembre 1998, causa T-154/96, Christiane Chvatal e altri contro Corte di giustizia delle Comunità europee, sostenuta dal Consiglio dell'Unione europea e dal Regno dei Paesi Bassi, proposto il 1° dicembre 1998**

(Causa C-432/98 P)

(1999/C 20/41)

Il 1° dicembre 1998 il Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai signori Jean-Paul Jacqué, direttore del servizio giuridico, Diego Canga Fano e signora Thérèse Blanchet, membri del medesimo servizio, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Alessandro Morbilli, direttore generale della direzione giuridica della Banca europea per gli investimenti, boulevard Konrad Adenauer, 100, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) 30 settembre 1998, causa T-154/96, Christiane Chvatal e altri contro Corte di giustizia delle Comunità europee, sostenuta dal Consiglio dell'Unione europea e dal Regno dei Paesi Bassi.